



ministrative per l'aumento del  
capitale fino al massimo previsto  
(L. 500 milioni) anche in più sol-  
te;

c) - patto fra gli Inti sottoscrittori  
dell'atto costitutivo, col quale, ri-  
nunciandosi preventivamente da  
parte di questi all'opzione sul  
capitale da aumentare, tale au-  
mento si riserva agli Inti che  
dovessero successivamente inter-  
venire, proporzionalmente alla  
prevista rispettiva quota di par-  
tecipazione, ove, naturalmente,  
la sottoscrizione delle quote da  
parte di questi ultimi Inti,  
venga effettuata entro un perio-  
do determinato (20-30 giorni), do-  
po di che l'Assemblea potrà de-  
liberare o di limitare il capita-  
le sociale a quello già sottoscritto  
o di offrire la parte non sotto-  
scritta in opzione agli altri a-  
zionisti nelle proporzioni di  
legge.